



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Servizio Sport, tempo libero e spettacolo n° 102 del 05/06/2017**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEL CAMPETTO POLIFUNZIONALE DI IBLA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI RAGUSA" ALL'ASD NO AL DOPING E ALLA DROGA"**

Il Redattore: Giuffrida Salvatore

### **Premesso**

**che** in data 08/07/2014 la Giunta Municipale ha approvato con deliberazione n. 306 il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale come proposta per il Consiglio.

**che** in data 30/03/2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 detto regolamento è stato approvato ed è diventato esecutivo;

**che** l'art 7 del citato regolamento recita testualmente "L'Amministrazione può affidare direttamente a soggetti di cui all'art. 6 dello stesso regolamento la gestione di impianti senza rilevanza economica , che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale, a condizioni che gli stessi abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio, qualora sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale e qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- Sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di appartenenza;
- Quando sul territorio comunale è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto o sia , nell'ambito cittadino , quella che svolge il campionato di categoria più elevata nella disciplina svolta ;
- Quando le società e le associazioni sportive operanti sul territorio costituiscono un unico soggetto sportivo;
- Quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- Quando le somme totali incassate per tariffe , siano minori dei costi che il Comune sostiene per il pagamento delle forniture (elettriche, gas metano, gasolio) e per il pagamento dei costi del personale per la gestione (pulizia, custodia, sicurezza e manutenzione ordinaria);

"La società dovrà fare esplicita richiesta di gestione dell'impianto specificando il sussistere delle superiori condizioni e dovrà dichiarare la propria disponibilità al pagamento di un quarto delle utenze della fornitura elettrica e del gas metano ed assicurare , inoltre tutti i costi di gestione occorrenti (oneri di custodia, pulizia , sicurezza e manutenzione ordinaria) con la sola eccezione della manutenzione straordinaria che resta a carico del Comune di Ragusa assieme ai tre quarti delle utenze di energia elettrica e gas metano".

La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socio educative e sociali.

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

**Preso atto che** con nota del 09/05/2017 assunta al protocollo generale al n. 55825 l'ASD NO AL DOPING E ALLA DROGA ha avanzato formale richiesta per la gestione del Campetto polifunzionale di Ragusa Ibla allegando alle richieste un progetto relativo all'attività da sviluppare all'interno dell'impianto sportivo.

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 219 del 18/05/2017 con la quale l'Amministrazione ha approvato il progetto di gestione e lo schema di convenzione autorizzando il sottoscritto Dirigente a predisporre ogni atto necessario all'affidamento diretto del Campetto polifunzionale di Ibla secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato dal Consiglio Comunale in data 30/04/2015 con deliberazione n. 29;

**Considerato** che dal progetto presentato e da quanto risulta dagli atti d'ufficio, si evince che :

- L'ASD NO AL DOPING E ALLA DROGA è stata costituita nel 2002 e che la stessa è tutt'ora in attività ;
- E' un'associazione senza fini di lucro;
- Ha esperienza pluriennale per quanto concerne le attività sportive giovanili e campionati sportivi agonistici sia giovanili che di prima squadra;
- L' A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA ha una struttura complessa composta da 9 istruttori qualificati che svolgono attività nella società stessa 150 tesserati tra dirigenti , giocatori ed accompagnatori e la società partecipa ai campionati federali giovanili di atletica leggera , maratona ed ultramaratona sui 100 Km ed inoltre partecipa nella attività scolastiche con le scuole medie;

#### **Accertato**

che l' Associazioni proponente intende valorizzare l'impianto come polo attrattivo in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di appartenenza ;

che la società proponente la gestione risulta essere la massima espressione di A.L./attività sociale nel territorio comunale;

che i costi le somme totali incassate per tariffe sono minori dei costi che il Comune sostiene per il pagamento delle forniture e per il pagamento dei costi per il personale ;

che le società richiedenti hanno dichiarato la disponibilità al pagamento di un quarto delle utenze della fornitura elettrica e metano ad assicurare inoltre, tutti i costi di gestione occorrenti(custodia, pulizia, sicurezza e manutenzione ordinaria) che per il 2017 sono quantificabili in via presuntiva (in quanto riferiti al 2015) ad euro 1.500,00 (riferito a sei mesi);

#### **Tutto ciò premesso**

Considerato che l' A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA soddisfa tutte le previsioni del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato dal Consiglio Comunale in data 30/03/2015 con il n. 29 e che le società richiedenti la gestione hanno espressamente dichiarato tutto quello che il regolamento di cui sopra prevede;

**Verificato** che la concessione di cui al presente atto, pur garantendo i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 4 del nuovo codice dei contratti NON rientra nell'ambito di applicazione dell'istituto delle concessioni di cui al codice stesso in quanto:

l'art. 3 comma vv) definisce "concessione di servizi" un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo , con l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Nella concessione di cui al presente atto NON vi è alcun contratto a titolo oneroso in quanto il concessionario non riceve alcun compenso da parte della Pubblica Amministrazione ma nello stesso tempo non assume alcun "rischio operativo", come definito al punto zz) dell'art. 3, in quanto, dal punto di vista economico, ha il solo obbligo di rimborsare al Comune una quota delle spese di energia elettrica e del gas pari ad 1/4 del totale .

l'art. 164 al comma 3 recita testualmente " I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte".

**Dato atto**, altresì, che nel caso di cui al presente provvedimento il concessionario(soggetto privato) svolge un'attività sussidiaria ai sensi dell'art. 118 della Costituzione che dovrebbe essere svolta dalla pubblica amministrazione(Comune di Ragusa).

**Vista** la Deliberazione del C.C. n. 54 del 04/08/16 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 ed il Bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la deliberazione della GM n. 433 del 09/08/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 ;

**Preso atto** che con Deliberazione di GM n. 31 del 31/01/2017, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione(PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016/2018;

**Dato atto** che il procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG soprarichiamati ;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017;

**Visto** l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/97 che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza

**Visto** l'art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione;

**Ritento** di provvedere in merito

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate

1. Di affidare, alla A.S.D. NO AL DOPING E ALLA DROGA , la gestione del CAMPETTO POLIFUNZIONALE di via S.Maria La Nova a ragusa Ibla , per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione approvata dalla G.M. con il n. 219 del 18/05/17 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a fronte del pagamento, di 1/4 dell'importo delle utenze e delle pulizie , custodia , sicurezza e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo di che trattasi;
2. Dare atto che la presente determinazione non comporta nessun impegno di spesa ma accertamenti in entrata quantificabili per il 2017 in circa euro 500,00 annui (presunti in quanto il misuratore è di nuova installazione) corrispondenti ad 1/4 della bolletta energetica e del gas (per sei mesi) cap.340 codici 3-05-99-99-999 ;
3. Riservarsi di predisporre per i successivi anni apposita determinazione dirigenziale al fine di individuare l'esatto importo delle somme dovute a titolo di recupero di spese a carico delle Associazioni gestori;
4. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito Amministrazione trasparente nella sezione "Bandi di Gara e contratti"

---

Ragusa, 12/06/2017

Dirigente  
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*